

Protocollo Generale		Entrata	
N.		Uscita	
		1037/2020	
Data di Arrivo		Data di Partenza	06/03/2020
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini

Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	9	2020	MC	SD
Oggetto:	<b>DPCM Disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</b>					

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020](#) recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

Il decreto definisce le misure sull'intero territorio nazionale come definito dai 4 articoli di cui è composto:

- **art. 1** - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- **art. 2** - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- **art. 3** - Monitoraggio delle misure;
- **art. 4** - Disposizioni finali.

Si riportano le misure di particolare rilievo per le strutture ordinistiche, in particolare:

#### **ART. 1**

#### **(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

omissis.....

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

*Pertanto, convegni, congressi e ogni altra attività formativa organizzati dal sistema ordinistico sono differiti a data successiva al 3 aprile; sono altresì sospese le manifestazioni, gli eventi, le assemblee qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro.*

**Da quanto sopra deriva quindi che anche le convocazioni per le assemblee territoriali per l'approvazione dei conti debbano essere differite a data successiva al 3 aprile.**

**La giornata delle professioni e l'assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali previste per i giorni 25 e 26 marzo, sono di conseguenza rinviate a date da destinarsi.**

*E' possibile, inoltre, per i colleghi datori di lavoro, applicare ai propri dipendenti la modalità di lavoro agile disciplinata dal job act degli autonomi e per i colleghi dipendenti di usufruirne.*

## **ART. 2**

### **(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)**

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

omissis.....

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

omissis.....

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

omissis.....

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1

*Pertanto gli Ordini e le Federazioni promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione di cui all'allegato 1 e mettono a disposizione degli addetti, utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Qualora gli ordini o le federazioni abbiano in programma una procedura concorsuale anche in tal caso è necessario adottare le opportune misure organizzative di cui all'art 2 comma g).*

#### **ART. 4 (Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

*Pertanto le misure riportate restano in vigore fino al 3 aprile 2020 e si applicano all'intero territorio nazionale, restando comunque valide le misure più restrittive delle aree più colpite previste dagli articoli 1 e 2 del DPCM del 1 marzo 2020.*

Al seguente link: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>, potrete trovare le domande e le risposte del Ministero della Salute sull'argomento.

In relazione alla evoluzione della epidemiologia ed in funzione delle direttive del Ministero della Salute e del Governo, seguiranno gli opportuni aggiornamenti.

Infine, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti noi affinché le disposizioni riportate, indispensabili per il contenimento dell'epidemia, vengano rispettate. Si invita, pertanto, ad una diffusione della seguente circolare a tutti gli iscritti.

Distinti saluti.

F.to la Vicepresidente

**Marcella Cipriani, Dottore Agronomo**



F.to la Presidente

**Sabrina Diamanti, Dottore Forestale**

#### Allegati

Allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020 Misure igienico sanitarie

Allegato 2 DPCM 4 marzo 2020

Allegato 3 DPCM 1 marzo 2020

## **Allegato 1 DPCM**

### Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.